## 13.2 - I BENI MOBILI

## 13.2.1 Categorie e Codici SEC

I beni mobili, ai sensi dell'art.1 del *Regolamento*, sono: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio.

Formano materia dell'inventario tutti i beni mobili propriamente detti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a) del RCGS, di proprietà dello Stato acquistati o fatti costruire direttamente con i fondi dello Stato o ricevuti in dono da terzi.

Vanno, invece, tenuti distinti con separati inventari i beni mobili di proprietà della Regione, Provincia, Comune o di altri Enti, dati in uso, deposito o custodia; per tali beni si seguiranno i criteri concordati con gli Enti proprietari.

Non sono beni mobili quelli da considerare immobili agli effetti inventariali, previsti all'art. 7, comma 1, del RCGS e, cioè, quelli immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal Codice civile. I beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico sono beni di cui si riconosce un certo valore estetico e culturale: dipinti, sculture, reperti archeologici, ecc. anche tali beni, se raccolti in musei, pinacoteche, biblioteche, sono da considerare alla stregua di beni immobili, ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 7, comma 2, del RCGS.

*Le categorie dei beni mobili*. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del *Regolamento*, le categorie dei beni mobili di proprietà dello Stato sono stabilite come segue:

- a. **categoria I**: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato. Beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;
- b. **categoria II**: libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell'ufficio, non distribuiti agli impiegati quali normali strumenti ordinari di lavoro;
- c. **categoria III**: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;
- d. **categoria IV**: beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali;
- e. **categoria V**: armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe non ancora immessi in uso;
- f. **categoria VI**: automezzi, velivoli, natanti, beni mobili iscritti nei pubblici registri nonché altri mezzi idonei alla locomozione e al trasporto;
- g. **categoria VII**: altri beni non classificabili. In tale categoria andranno inventariati, praticamente, i beni d'incerta collocazione e si dovrà ricorrere alla classificazione SEC '95 denominata "Altri beni materiali prodotti".

Ai fini della su esposta classificazione ed allo scopo di dirimere talune controversie insorte e segnalate dalle diverse Amministrazioni in ordine al più appropriato inserimento di taluni beni in determinate categorie, anziché in altre, le Amministrazioni stesse avranno cura, nei casi in cui dovessero sorgere perplessità, di seguire il concetto della "strumentalità" che i beni medesimi rivestono rispetto all'attività svolta dall'Ufficio.

Gli impianti fissi ed inamovibili, invece, costituiscono pertinenze degli immobili in cui si trovano e, atteso che non possono essere considerati beni mobili, non vanno inventariati. Per impianti fissi ed inamovibili si intendono, ad esempio: le tubazioni della climatizzazione, i conduttori elettrici e le relative tubazioni ivi comprese le cassette, nonché gli armadi stabilmente fissi che contengono

attrezzature parte integrante degli impianti, le suonerie, gli apriporta, le serrature elettriche, le plafoniere, i faretti e quanto altro sia stabilmente collegato all'edificio.

Per quanto riguarda gli apparati terminali dell'impianto o utilizzatori (climatizzatori, server, centraline telefoniche o apparecchiature similari), per decidere in merito alla relativa inventariazione, bisogna porre l'attenzione, di volta in volta, sul rapporto intercorrente tra il bene e l'immobile in cui lo stesso è collocato. Qualora il climatizzatore, il server o la centralina e le apparecchiature similari, risultino incorporati nella struttura dell'edificio cui appartengono, in modo tale da perdere, per così dire, una propria distinta individualità, divenendo, essenzialmente, impianti fissi ed inamovibili, e quindi parte integrante degli stessi, non dovranno essere inventariati. Viceversa, nel caso in cui tali beni siano connessi all'immobile a mezzo di collegamenti facilmente rimovibili, mantenendo in tal modo inalterata la propria autonomia, allora si dovrà procedere alla presa in carico, se di valore superiore ad 500,00 euro, IVA compresa, nell'inventario, se invece di valore inferiore al predetto ammontare, nel registro dei beni durevoli.

Si rappresenta che, rispetto alla Circolare n. 88/RGS del 28 dicembre1994, anch'essa in materia di "Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato", le categorie sono rimaste nella sostanza immutate, ma si è, comunque, proceduto ad attualizzarne e semplificarne le definizioni, sulla scorta di quanto operato già con la circolare n. 4/RGS del 2010.

I consegnatari dovranno, quindi, conformare le proprie scritture contabili alla classificazione sopra esposta, predisponendo, in caso di erronea annotazione, i necessari trasferimenti da una categoria all'altra. Al fine, poi, di rappresentare l'attivo patrimoniale anche secondo una logica economica – che si differenzia dalle esigenze giuridico-amministrative, sulle quali si strutturano le suddette categorie – occorrerà considerare le classificazioni del SEC (ora SEC 2010), di cui, di seguito, si analizza.

Il codice SEC (Sistema europeo dei conti nazionali e regionali). Nell'ambito di un sistema contabile comparabile a livello internazionale, per la gestione dei beni mobili sussiste l'obbligo di apporre per ogni bene il codice "SEC '95" (regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità), rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio, basata su una nuova classificazione dei beni raccordata con la suddivisione in categorie. Il codice SEC permette, in altre parole, una descrizione quantitativa completa e comparabile dell'economia dei paesi membri dell'Unione europea attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali).

Lo Stato italiano ha introdotto detta classificazione nel 2000 e l'ha applicata ai beni mobili con il decreto interministeriale del 18 aprile 2002, pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 2003, impartendo le relative istruzioni con la circolare del DRGS n. 13 del 12 marzo 2003, pubblicata nella G.U. n. 51 del 29 marzo 2003. Anche se l'attribuzione del codice SEC '95 sia espressamente prevista per i beni che confluiscono nel conto generale del patrimonio, tale classificazione dovrà essere effettuata anche per quelli da iscrivere nel registro dei beni durevoli (che saranno esaminati nel paragrafo 13.2.3).

A partire da settembre 2014, con la pubblicazione di una nuova versione dei conti nazionali è stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea *Il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali – SEC 2010 –* in sostituzione del SEC '95.

Il nuovo sistema, definito nel Regolamento UE n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013, è il risultato di una stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati membri

Il SEC 2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo. Fissa in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA).

Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 1999), il SEC 2010 presenta alcune importanti differenze riguardo sia all'ambito di applicazione che ai concetti. Il nuovo sistema riflette, infatti, gli sviluppi e i progressi metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono consolidati a livello internazionale e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, migliorando in alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati. Il Sistema europeo dei conti 1995, denominato "SEC '95" prevede, per tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento o alle sue definizioni:

- 1. una metodologia relativa alle norme, alle definizioni, alle nomenclature e alle regole contabili comuni, al fine di consentire l'elaborazione di conti e di tabelle su basi comparabili per le esigenze della Comunità e dei risultati;
- 2. un programma di trasmissione per le esigenze della Comunità, secondo date precise dei conti e delle tabelle elaborati sulla base del SEC '95.

Conseguentemente a tali innovazioni, il conto generale del patrimonio, in attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 279/97 viene distinto in due parti. Nella sezione prima sono esposti i conti accesi ai componenti attivi e passivi. La seconda parte illustra i legami tra i dati patrimoniali e quelli del conto del bilancio, sulla base della impostazione del bilancio per unità previsionali di base, ovvero per missioni istituzionali perseguite.

## Normativa di riferimento

- ✓ Art. 7 RCGS;
- ✓ Regol. Consiglio U.E. del 25 giugno 1996, n. 2223/96;
- ✓ D.I. 18 aprile 2002;
- ✓ Art. 1 e art. 19 del *Regolamento*;
- ✓ Circ. RGS del 12 marzo 2003, n. 13;
- ✓ Regolamento UE n. 549/2013.